

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

XXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 NOVEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	207	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Aggiunte alla tabella A, allegato 2 della legge 13 aprile 1953, n. 340, ed all'allegato D, quadro 8-A, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. (1458)	208	
PRESIDENTE	208	
BORIN, <i>Relatore</i>	208	
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		
JACOMETTI ed altri: Modifiche agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (74);		
BONOMI ed altri: Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alle vendite al minuto del vino. (169)	208	
PRESIDENTE	208, 211, 213	
BORIN	212, 213	
DAL CANTON MARIA PIA	212	
DI GIANNANTONIO	211	
JACOMETTI	211, 212	
RAFFAELLI	212, 213	
RUSSO SPENA	212	
SANNICOLÒ	213	
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	213	
VERONESI, <i>Relatore</i>	208, 212	
		VILLA RUGGERO ed altri: Disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e della associazione nazionale vittime civili di guerra. (1246)
		PRESIDENTE
		RUSSO SPENA, <i>Relatore</i>
		SANNICOLÒ
		SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>
		213, 214, 215
		214
		214
		215
		215
		La seduta comincia alle 9,30.
		GASPARI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Comunicazioni del Presidente.
		PRESIDENTE. Comunico che per la presente seduta il deputato Greppi è sostituito dal deputato Malagugini.
		Informo la Commissione che per il disegno di legge governativo n. 1457 « Anticipata esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia del nord e del sud, previste dalla legge 29 luglio 1957 », è stato sollevato conflitto di competenza da parte della IX Commissione (Lavori pubblici) che ha chiesto l'assegnazione del disegno di legge alla propria competenza primaria.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1959

Ora, siccome nel disegno di legge è interessata la Cassa del Mezzogiorno ritengo che la competenza primaria debba rimanere affidata alla nostra Commissione ed in questo senso proporrei di insistere presso la Presidenza.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Aggiunte alla tabella A, della legge 13 aprile 1953, n. 340, ed all'allegato D, quadro 8/A, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 (1458).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiunte alla tabella A, allegato 2, della legge 13 aprile 1953, n. 340, ed all'allegato D, quadro 8-A, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 » (1458).

Comunico che su questo disegno di legge è stato sollevato conflitto di competenza dalla I Commissione (Affari costituzionali).

In attesa della soluzione dell'insorto conflitto di competenza da parte della Presidenza della Camera, per economia di lavoro, prego il relatore, onorevole Borin di svolgere la relazione.

BORIN, *Relatore*. È un conflitto che va senz'altro respinto perché, nel caso specifico, non si tratta di stabilire quale personale debba essere assunto dall'archivio di Stato di Trieste, bensì di approvare la creazione di un nuovo archivio a Trieste elevando, in tal modo, da tredici a quattordici il numero complessivo degli archivi di Stato. Il problema dell'assunzione del personale sarà esaminato in un secondo momento.

Attualmente l'archivio di Trieste è custodito, più che retto, da una sola persona.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge 13 aprile 1953, n. 340, contempla la organizzazione degli archivi di Stato e ne fissa il numero. Quando la su ricordata legge venne discussa ed approvata non fu possibile includere, allora, fra gli archivi anche quello di Trieste in quanto, a quel tempo, la città non era stata ancora riunita alla madre patria. Oggi, tornata Trieste in seno all'Italia, si ravvisa l'opportunità — anche per l'importanza che l'archivio di Trieste riveste — di inserirlo, come quattordicesimo, nel complesso degli archivi di Stato italiani.

Non sarà inutile ricordare che esso conserva una ampia raccolta di documenti già

sistemati negli anni fra il 1920 e il 1926, ed ha, ora, accentrato tutti i documenti e gli archivi delle amministrazioni locali, nonché copioso materiale documentario relativo alla Venezia Giulia, al Friuli ed all'Istria, attualmente occupata dalla Jugoslavia.

In queste raccolte è compreso anche tutto il materiale storico relativo alle vicende di Aquileja fin dal XI secolo, alla repubblica veneta e, in particolare, quanto riguarda la storia delle origini di Trieste. Si tratta, in sostanza, di una raccolta che costituisce documentazione storica di estrema importanza, del tutto meritevole di essere inclusa negli archivi di Stato.

A questo scopo è necessario, per il momento, aumentare di una sola unità l'organico dell'archivio attualmente esistente e sarà necessario tener presente che il materiale raccolto nell'archivio di Trieste è in gran parte in lingua tedesca, dal che deriva la necessità che il personale, che sarà assunto, abbia piena padronanza di questa lingua. Mi riservo, al caso, di riferire più ampiamente non appena sarà stato risolto il conflitto di competenza, per cui chiedo alla Commissione di dare mandato al nostro presidente per ottenere una rapida soluzione del caso.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Borin per la sua relazione e se non vi sono osservazioni la discussione si intende rinviata rimanendo d'accordo che insisterò perché il disegno di legge rimanga assegnato in competenza primaria alla nostra Commissione.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Jacometti ed altri: Modifiche agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (74) e dei deputati Bonomi ed altri: Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino (169).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge numeri 74 e 169 che prevedono modifiche agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in merito alla vendita al minuto del vino.

Il relatore, onorevole Veronesi, ha facoltà di svolgere la relazione.

VERONESI, *Relatore*. Le proposte di legge Jacometti e Bonomi sono identiche nel testo,

e riproducono le norme approvate nella scorsa legislatura dalla Commissione interni della Camera in sede legislativa e decadute, nelle more della discussione, dinanzi al Senato per l'anticipato scioglimento di quel ramo del Parlamento.

Il motivo ispiratore di queste due proposte va ricercato nella crisi del vino che ebbe ampia risonanza dinanzi all'Assemblea, alcuni anni or sono, ed in quella sede venne espresso il voto che fosse favorito l'aumento del consumo del vino. Gli strumenti scelti per raggiungere questo scopo, secondo le proposte, sono due: uno alquanto modesto, rappresentato dall'articolo 1 che autorizza tutti i titolari di esercizi pubblici che forniscono cibi caldi o freddi a vendere anche vino abolendo, quindi, l'inconveniente lamentato da alcuni di questi esercizi di non poter servire con il pasto anche il vino o di doverlo presentare in bottiglie di acqua minerale correndo l'alea conseguente all'infrazione. Non mi sembra che la formulazione di questo primo articolo possa dar luogo a particolari obiezioni.

Molto più importante appare il provvedimento contenuto nell'articolo 2 in quanto con esso si viene a modificare l'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che stabilisce come in ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi per la vendita od il consumo di qualsiasi bevanda alcoolica non possa superare il rapporto di uno per ogni 400 abitanti, mentre il numero di esercizi per la vendita od il consumo di bevande alcooliche che abbiano un contenuto di alcool superiore al 21 per cento del volume non può superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di 1 per ogni 1000 abitanti.

In sostanza, l'articolo 95 del testo unico di pubblica sicurezza stabilisce i cosiddetti rapporti limite di 1 per ogni 400 abitanti per esercizi che vendano alcoolici; 1 per ogni mille abitanti per esercizi che vendano super alcoolici.

Ora, l'articolo 2 delle due proposte in esame, in sostanza, abolisce completamente il rapporto limite di 1 a 400 per le bevande alcooliche mentre riduce quello per i super alcoolici da 1 per 1000 ad 1 a 400.

Quale è la realtà attuale, a parte il disposto dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza? La realtà è che di licenze — oltre a quelle concesse nei limiti della legge — ve ne sono parecchie altre: ricordo, in proposito, la cosiddetta « vendita

alla frasca » che viene attuata dai produttori diretti, quelle concesse a tutti i circoli ricreativi ed assistenziali al di là del rapporto limite. Senza contare che la legge n. 478 del 1949 disattende il rapporto limite per le località di cura, soggiorno e turismo; nonché le licenze stagionali che non cadono nel rapporto limite; le licenze date ai profughi. Infine, quasi tutte le licenze degli alimentaristi comprendono la vendita dei vini in bottiglia, sicché, anche lasciando da parte questo ultimo aspetto, gli esercizi che vendono vini e bevande alcooliche sono in realtà in numero più elevato di quanto non farebbe supporre l'articolo 95 della legge di pubblica sicurezza.

Secondo una statistica del 1958, gli esercizi pubblici in Italia erano 214 mila, con distribuzione territoriale varia ed il rapporto limite si aggira, di fatto, a circa, 1 per 230 abitanti contro il rapporto di 1 a 400 previsto dalla legge di pubblica sicurezza.

Questa media nazionale presenta dei grandi divari fra nord e sud. Dai dati statistici in mio possesso risulta che ci sono delle zone (per esempio Biella) dove il rapporto fra licenze ed abitanti è di uno a 90, a Genova (1 a 187), Gorizia (1 a 164), Udine (1 a 185), Varese (1 a 185), Rieti (1 a 183). Come gli onorevoli colleghi potranno rilevare, le province dove il rapporto medio è notevolmente superato si trovano tutte nel nord, mentre la stessa statistica permette di rilevare per il sud il fenomeno opposto. Così, in provincia dell'Aquila vi è un esercizio per ogni 466 abitanti, in quello di Latina 1 su 464, in quella di Palermo 1 su 568; Napoli 1 su 482, Catania 1 su 485 e Venezia, infine, 1 su 488. L'eccezione di Venezia dipende probabilmente dal fatto che in quella zona risulta molto estesa la vendita diretta dal produttore al consumatore che non abbisogna di particolari licenze.

I dati statistici forniti confermano che in Italia il rapporto limite fissato dalla legge non è praticamente rispettato; esso è notevolmente superato nel nord mentre è abbondantemente rispettato in molte località del sud. Questa situazione può far pensare che non si tratti tanto di numero di licenze, quanto di possibilità di acquisto, come viene indirettamente confermato dalla statistica relativa al consumo medio di vino *pro capite*, che registra cifre superiori ai 100 litri annui soltanto fra gli abitanti delle province del nord (Aosta, Belluno, Bolzano, Brescia ecc.) mentre si riscontrano medie bassissime di consumo *pro capite* (20-30 litri) nelle province del sud; il che confermerebbe che non

è l'esercizio che crea la vendita, ma è l'esercizio che nasce la dove esistono possibilità economiche di acquisto e richiesta del prodotto.

Da questo quadro, sia pure molto sintetico, si può dedurre che la richiesta crea l'esercizio, come crea l'esercizio il basso prezzo. Una statistica sull'adamento annuale della produzione dei vini indica che tutte le annate, nelle quali si è avuto un aumento della produzione, hanno dato luogo nell'anno successivo ad un aumento di vendite del prodotto, che non può rimanere a lungo immagazzinato, per la conseguente diminuzione del prezzo. Il caso tipico è dato dall'aumento di produzione da 39 a 49 milioni di ettolitri verificatosi nel 1951, che ha avuto come contropartita, nell'anno successivo, il 1952, un aumento nelle vendite in 86 delle 92 province d'Italia.

Quindi, in pratica, il basso prezzo alla vendita e l'alto reddito delle popolazioni sono i veri coefficienti del consumo del vino e le licenze sono soltanto lo strumento attraverso il quale la pubblica sicurezza distribuisce territorialmente gli esercizi per la vendita del prodotto al consumatore.

Che questo sia vero lo dimostra una statistica, anche se molto approssimata, della vendita media per esercizio che, essendo quantitativamente alta nel Nord e comportando, tuttavia, un numero rilevante di licenze, fa sì che fra Nord e Sud il divario nelle cifre della vendita media per esercizio sia molto più attenuato rispetto al divario quantitativo totale. Se si volesse puntualizzare con una frase ad effetto la realtà che risulta da questi cenni statistici si potrebbe dire che il vestito, fatto sul rapporto da 1 a 400, per il Nord è troppo stretto mentre è troppo largo per il Sud.

Pertanto, il provvedimento in esame appare alquanto sperequato dopo la constatazione che l'ostacolo che si vuol rimuovere in alcune province non è stato ancora raggiunto, mentre in altre ha dimostrato di non aver funzionato come limite.

Un'ultima considerazione da fare riguarda la genesi storica dell'articolo 95, oggi in vigore, che si dice — e ritengo sia vero — trovi origine negli aspetti particolari della lotta all'alcoolismo; provvedimento introdotto nella nostra legislazione nel 1915 e che ha, anche attualmente, come espressione locale quelle commissioni provinciali contro l'alcoolismo che devono esprimere il loro parere sulle richieste di apertura di nuovi esercizi e per la concessione di nuove licenze.

Secondo l'opinionione corrente sembrerebbe che in Italia non ci dovrebbero essere timori per quanto concerne la piaga dell'alcoolismo, e questo l'ho trovato ripetuto nella relazione ad una proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Spadazzi che non è ancora all'ordine del giorno. Sono stato, quindi, sorpreso nel trovare in un lavoro del professor Bonfiglio, valente direttore di centri psichiatrici — il quale ha svolto una rilevazione statistica sulle prime ammissioni per psicosi alcoolica negli istituti psichiatrici italiani dal 1947 al 1952 — riportata la notizia, desunta dalle indicazioni fornite dall'organizzazione mondiale della sanità — e riferentesi alle condizioni generali e non a quelle locali del nostro Paese — che l'indice delle ammissioni per psicosi alcoolica è in stretta relazione con altre manifestazioni di alcoolismo: si tratta press'a poco di un rapporto da 1 a 10: una manifestazione di psicosi alcoolica su ogni 10 manifestazioni di degenerazione o mali derivanti dall'alcoolismo.

Orbene, da questa statistica sono stati rilevati due dati sintomatici: 1°) le psicosi alcooliche in Italia sono in progressivo aumento, proporzionalmente superiori all'aumento della popolazione e proporzionalmente superiori al rapporto complessivo di tutte le altre psicosi; 2°) la frequenza delle psicosi alcooliche non è uguale per tutte le regioni d'Italia, ma è massima nelle regioni settentrionali, minima nelle regioni meridionali e nelle isole, dal che è dimostrato che l'intensità delle psicosi alcooliche è direttamente proporzionale al consumo del vino.

Da quanto finora esposto mi sembra risultino chiare due constatazioni:

le due proposte di legge si propongono un fine che tutti condividiamo: quello di superare la crisi del vino. Tuttavia, per determinate regioni ed alla luce delle constatazioni fatte, non sembrano costituire il rimedio più indicato;

pur non essendo questo il rimedio più indicato e, quindi, non volendo insistere su tale motivo, nel demolire degli argini, che pure hanno svolto il loro compito, è necessaria una certa cautela, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni preoccupanti per la collettività.

Non bisogna, d'altra parte, dimenticare che un aumento indiscriminato del numero di esercizi — non certo corrispondente all'incremento del consumo — provocherebbe una diminuzione delle vendite per ciascun esercizio con conseguente aumento delle spese gene-

rali e, quindi, un aumento del prezzo di vendita del prodotto, mentre le misure che si intendono adottare hanno come scopo la diminuzione del prezzo stesso. Si tratta, quindi, di trovare il giusto equilibrio fra il sistema del « numero chiuso » che arreca particolari benefici ad una limitata categoria di esercenti e la libertà indiscriminata che comporterebbe delle conseguenze economiche evidenti in un settore commerciale che ha raggiunto, per ora, un certo equilibrio.

In conclusione, come Relatore, sarei favorevole al sostanziale accoglimento dell'articolo 1 della proposta di legge, con una diversa dizione senza, con questo, apportare delle modifiche alla sostanza. Per l'articolo 2 proporrei una nuova formulazione, frutto di un certo equilibrio fra due tendenze: quella estensiva e quella restrittiva. Con la nuova formulazione si mantiene il rapporto limite di 1/400 per tutti i comuni con popolazione inferiore ad un milione di abitanti, riducendo a 1/200 tale rapporto per i comuni con più di un milione di abitanti. Tutto ciò con riserva di esaminare la possibilità, in seguito, di allargare ulteriormente questi limiti. Da una recente risposta del Governo ad una interrogazione dell'onorevole Spadazzi si desume che il Ministero dell'Interno si propone di rivedere le norme del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, per cui è da ritenere che, applicati con legge speciale i limiti da me proposti, si potrà successivamente ed alla luce dell'esperienza studiare se sarà il caso, o meno, di apportare nuovi adattamenti in sede di esame del nuovo testo unico. Pertanto io propongo un nuovo testo che potrebbe essere così formulato:

ART. 1.

« All'articolo 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

« Tutte le licenze concesse dal questore per l'esercizio di alberghi, locande, pensioni, ristoranti, trattorie, osterie ed esercizi in cui si somministrano pasti, comprendono l'autorizzazione per la vendita ed il consumo di vino durante i pasti stessi ».

ART. 2.

« L'articolo 95 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Il numero di esercizi di vendita o di consumo di vino, di birra, liquori o altre bevande

anche non alcoliche, non può superare per ciascun comune o frazione di comune inferiore ad un milione di abitanti, il rapporto di uno per 400 abitanti; per ciascun comune superiore ad un milione di abitanti, il rapporto di uno per 200 abitanti.

Non occorre licenza del questore per il proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.

Le licenze di cui al presente articolo possono essere concesse agli aventi causa, per atti tra vivi o a causa di morte di esercenti debitamente autorizzati, purché l'evente causa provi l'effettivo trapasso dell'azienda ».

Col nuovo testo proposto verrebbe abolita ogni distinzione fra alcoolici e super alcoolici anche per evitare l'andazzo di fornire i super alcoolici in bicchieri da alcoolici frodando la legge. Ad ogni modo i super alcoolici interessano soltanto marginalmente discussione dato che non è nelle intenzioni dei due proponenti, deputati Bonomi e Jacometti, di aumentare il consumo di questo tipo di bevande.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI GIANNANTONIO. Riferendomi alle esperienze fatte in Italia meridionale, devo riconoscere che, in rapporto alle licenze concesse, sia il numero, sia l'attrezzatura dei locali pubblici lascia molto a desiderare. Vi sono, è vero, molti esercenti che hanno avuto la licenza ma, in effetti, si trovano nella materiale impossibilità di aprire il locale perché sono in attesa di qualcuno che fornisca loro quel mezzo milione, o quel milione di lire necessario per le spese di impianto. Purtroppo, questo stato di cose è molto diffuso nel meridione. Lo sanno tutti, compresi i questori i quali, però, non possono fare niente per porvi rimedio. Secondo me bisognerebbe stabilire un termine, per esempio un anno, dalla concessione della licenza fino alla effettiva apertura del locale, trascorso il quale la licenza se non viene utilizzata, deve essere revocata.

JACOMETTI. Quando ho visto all'ordine del giorno queste due proposte di legge, ho pensato si trattasse di argomenti praticamente già scontati in quanto la stessa formulazione delle singole norme venne approvata dalla Commissione interni nella scorsa legislatura, pur non riuscendo a completare il loro iter per l'intervenuto scioglimento del Senato. È stato per me motivo di grande stupore rilevare, questa mattina, che il testo che

ora mi trovo davanti, e che è stato distribuito dall'onorevole relatore qualche giorno fa, è di tutt'altro tenore. Qui, infatti, è detto che il numero degli esercizi di vendita o consumo di vino, birra, bevande analcoliche, alcoliche o superalcoliche non può superare, per ciascun comune o frazione di comune inferiore ad un milione di abitanti il rapporto di 1/400 abitanti, e per ciascun comune superiore ad un milione di abitanti il rapporto di 1/200 abitanti. È evidente che siamo di fronte ad un testo ben diverso da quello da me proposto.

VERONESI, *Relatore*. Non ricordo di averlo passato io quel testo, tuttavia non lo escludo. In questo caso domando scusa.

JACOMETTI. Stiamo correndo il rischio di cadere in un errore veramente banale. Stiamo mettendo praticamente sullo stesso piano gli alcolici ed i super alcolici.

Il relatore sostiene che si è determinata una recrudescenza dell'alcolismo; questa affermazione è del tutto inesatta. Come è possibile pensare che vi sia alcolismo da vino? Per quanto riguarda l'alcolismo da vino abbiamo il caso specifico dell'ubriacone e questo, lo comprendono tutti, più che un fenomeno di portata generale, è una questione prettamente individuale. Siamo assolutamente lontani dal fenomeno « di vasta ripercussione, della piaga di carattere sociale... ». Non è certo con il vino che i giovani si ubriacano. Oggi si beve molto meno vino di quanto non se ne bevessero quarant'anni fa.

BORIN. Bevono aranciate!

VERONESI, *Relatore*. Bevono superalcolici.

BORIN. Ma è solo una ben individuata categoria di cittadini quella che ricorre ai superalcolici.

JACOMETTI. Il relatore ha messo in evidenza come nell'Italia settentrionale, attualmente, vi sia un numero di licenze superiore rispetto a quello dell'Italia meridionale. Nel settentrione, oggi, il rapporto è di 1/180 abitanti (e lo si vorrebbe portare a 1 a 200), mentre nel meridione è di 1/400.

Secondo me, più che incrementare il numero delle licenze bisognerebbe cercare di ottenere degli esercizi diversi e migliori. Per quanto riguarda, poi, la questione della legge di pubblica sicurezza devo dire che, con il disegno di legge presentato dal Governo, è rimasto inalterato il vincolo preesistente. Infatti, non è stabilito alcun nuovo limite alla concessione delle licenze per la vendita del vino.

Nostro dovere, secondo me, è quello di trovare in questa sede un accordo che ci permetta di raggiungere l'obiettivo di incrementare la vendita del vino. Per gli esercizi di alcolici sono pronto a stabilire qualsiasi rapporto; non solo quello di 1/400, ma addirittura di 1/1000. Limitare la nostra proposta ai comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti mi sembra, consentitemi di dirlo, semplicemente ridicolo. Quanti sono oggi i comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti? Tre o quattro in tutto.

RUSSO SPENA. Sono tre: Roma, Napoli e Milano.

JACOMETTI. Si dovrebbe, allora, fare una legge nuova per soli tre comuni?

DAL CANTON MARIA PIA. Tra le varie cose da tenere presente vi è la dolorosa piaga dei sofisticatori del vino i quali, il più delle volte, restano impuniti. Capita spesso di comprare, anziché vino, acqua con qualche altro ingrediente non molto ben precisato. Il problema dell'alcolismo non dipende dall'abuso del vino (abuso che, per lo meno nella mia provincia, viene fatto proprio dai produttori) bensì da quello degli alcolici. Ecco, perché, io mi dichiaro decisamente favorevole alla proposta di limitare la concessione delle licenze per gli alcolici. Il rapporto di 1/1000 per me va benissimo.

RAFFAELLI. In qualità di presentatore, pur non essendo membro di questa Commissione, vorrei far presente che ci troviamo di fronte ad un binario ben tracciato i cui due limiti sono rappresentati, da un lato, dal problema igienico-sanitario affrontato con ampia discussione dalla Commissione Igiene e Sanità che si è dichiarata favorevole alla proposta di legge sostenendo che l'estensione della vendita del vino non costituisce alcun pericolo per la salute pubblica e, dall'altra, dal voto più volte affermato dall'Assemblea, che per ben due volte si è pronunciata favorevolmente sulla necessità di liberalizzare la vendita del vino. Abbiamo, infatti, un ordine del giorno a firma del deputato Bucciarelli Ducci che dice: « La Camera impegna il Governo a rimuovere, con provvedimenti della pubblica Amministrazione, tutte quelle inibizioni per la vendita del vino che si ispirano ad una concezione di difesa sociale e di superatissima lotta all'alcolismo ». Io non intendo assolutamente interferire nei poteri, nell'autonomia di questa Commissione, ma penso sia giusto tener conto di quanto ho enunciato. In effetti, le due proposte di legge di iniziativa dei deputati Jacometti e Bonomi

altro non fanno che trasformare in norme giuridiche questi concetti e, quindi, secondo me, andrebbero approvate ad unanimità, se non proprio nella esatta formulazione delle parole, almeno nella loro sostanza. Dovremmo addivenire, in questa seduta, o magari in un'altra, alla stesura di un testo che non snaturi l'intendimento dei proponenti.

PRESIDENTE. Si tratta, in sostanza, di una proposta di rinvio ad altra seduta in attesa di preparare il testo definitivo.

RAFFAELLI. Sì, questo è il mio suggerimento, e ciò allo scopo di agevolare il cammino di queste proposte mantenendole entro i limiti del binario tracciato dalla Commissione igiene e sanità da un lato e dall'Assemblea dall'altro.

BORIN. Sono d'accordo per la proposta di rinvio; devo, però, dichiarare che non penso affatto che, aumentando il numero delle osterie, la vendita del vino venga automaticamente aumentata. Chi ha veramente l'abitudine di bere vino, anche se l'osteria è molto lontana, la raggiunge comunque. Secondo me l'obiettivo da raggiungere, in via immediata, è un altro: incrementare la vendita del vino nelle case. I nostri operai a casa propria pasteggiano con l'acqua; nelle osterie bevono il vino. Se avessero l'opportunità di consumare regolarmente il vino a casa, certamente non andrebbero all'osteria dove sono costretti a pagarlo 280 lire al litro. Si tratta non di aumentare il numero degli esercizi, ma di abbassare il prezzo alla vendita.

SANNICOLÒ. Per me l'articolo 1 va lasciato così com'è. È l'articolo 2 che deve essere rivisto in quanto abbiamo finito col cadere in una contraddizione. In effetti con la nuova formulazione proposta dal Relatore veniamo a limitare la vendita del vino.

PRESIDENTE. Il problema che ci riguarda è quello relativo alla vendita del vino in quei locali dove si servono cibi cotti. Mi pare che esso sia compreso e risolto dall'articolo 1.

Il problema della vendita dei superalcolici dobbiamo separarlo nettamente da quello della vendita del vino.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Noto che, relativamente all'articolo 1 vi è la più ampia unanimità di consensi. E, d'altra parte, naturale pensare che, quando in un pubblico locale viene servito del cibo, la licenza concessa a quel locale debba comprendere anche il permesso della vendita del vino; ciò anche per impedire, come è stato giustamente detto, che venga sommi-

nistrato in bottiglia con l'etichetta dell'acqua minerale. Sono anch'io del parere che non è questa la sede opportuna per affrontare il problema della vendita degli alcoolici. Anche i dati fornitici dal relatore (per altro molto interessanti) ci inducono a lasciare la questione dell'alcool così com'è. A noi rimane da risolvere il problema della vendita degli alcoolici in quei locali dove non è prevista la somministrazione di pasti.

Riepilogando: dovremmo addivenire alla formulazione di un testo che comprenda il dettato dell'articolo 1 di cui alle due proposte di legge; riconfermare il limite attuale per i superalcolici e, in attesa di un più completo provvedimento di liberalizzazione, vedere se sia il caso, o meno, di portare per gli alcoolici il limite al di sotto di 1/300. Io sarei dell'opinione di procedere per gradi ed arrivare, in un secondo momento, ad affrontare e superare l'intero problema, questo anche in attesa che venga varato il testo della legge di pubblica sicurezza.

RAFFAELLI. Sono grato all'onorevole Sottosegretario per quanto ha voluto dirci. Alla luce delle sue osservazioni io penserei di proporre la nomina di un Comitato ristretto per cercare una soluzione che ci trovi tutti consenzienti. Per quanto riguarda l'articolo 1 vedo, anch'io, che vi è la più ampia convergenza; è per l'articolo 2 che l'onorevole Sottosegretario ci pone delle riserve. Io direi, prima di pronunciarci definitivamente, di sentire il parere del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, mi riservo di nominare il Comitato ristretto e, di conseguenza, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

(Così rimane stabilito).

Discussioni della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Villa Ruggero ed altri: Disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (1246).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 1246, d'iniziativa degli onorevoli Villa Ruggero ed altri, concernente: « Disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra ».

Il Relatore, onorevole Russo Spena, ha facoltà di svolgere la relazione.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La proposta di legge n. 1246 degli onorevoli Villa Ruggero, Guerrieri Filippo e Scarascia mira ad attribuire all'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra ed all'associazione nazionale vittime civili di guerra un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da prelevarsi sulle pensioni di guerra di cui fruiscono i congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra o i congiunti di caduti civili. Tale contributo sarà destinato al funzionamento dei rispettivi uffici di assistenza.

Devo ricordare a questa Commissione che, nella passata seduta, è stato approvato il disegno di legge n. 1577 relativo all'aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra. È stato ammesso, così, il principio secondo il quale può essere tassata una generalità a favore di una associazione della quale possono far parte coloro che volontariamente vi aderiscono.

Debbo anche ricordare che la legge istitutiva dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (legge 23 ottobre 1956, n. 1293) fra le fonti di finanziamento dell'Associazione stessa prevedeva un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili da destinarsi al funzionamento degli uffici di assistenza dell'associazione, a carico dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra residenti nel territorio della Repubblica.

Con questa proposta di legge, sia per questa Associazione, sia per quella dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, si propone che siano gravate con questo contributo non soltanto le pensioni dirette, ma anche quelle indirette, cioè quelle concesse a favore dei congiunti degli invalidi e mutilati e delle vittime civili.

Prima di passare all'approvazione di questa proposta di legge vorrei chiedere alla Commissione se non sia il caso di approfondire le nostre informazioni per accertare l'incidenza numerica delle famiglie di caduti e dispersi in guerra e quella delle vittime civili di guerra che fanno parte di queste associazioni, perché il principio, già passato con l'approvazione del disegno di legge n. 1577, non può avere giustificazione morale, sociale e politica se queste Associazioni non estendono la loro attività assistenziale veramente alla generalità delle persone così duramente colpite.

Noi ci rendiamo conto dei nobili fini di queste Associazioni e sappiamo quante meri-

torie opera di assistenza svolgano nell'ambito della loro categoria, ma dovremo assicurarci che, per caso, esse non rappresentino soltanto una ben limitata parte della categoria stessa nel qual caso, veramente, dovremmo essere perplessi nell'approvazione di questa legge che fissa un contributo anche sulle pensioni indirette, che sono circa 80 mila e, generalmente, di limitatissima entità tanto che non so se sia proprio il caso di incidere anche con sole 50 lire sul loro ammontare.

Si rende, quindi, necessaria una interlocutoria che serva a stabilire se la volontà degli associati coincida con quella dell'intera categoria: una indagine da svolgere anche presso le associazioni interessate per appurare il numero degli associati nei confronti degli appartenenti alla categoria.

Propongo, quindi, il rinvio della discussione per svolgere ulteriori indagini. Qualora, invece, la commissione decidesse di proseguire nell'esame della proposta di legge, ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla proposta di rinvio fatta dall'onorevole relatore.

SANNICOLÒ. Debbo constatare che, anche per la proposta di legge in esame, stanno riaffiorando le stesse perplessità già sorte in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 1577, nonché per quello degli invalidi di guerra.

Mentre, allora, le perplessità furono superate per due ordini di motivi, e cioè: 1°) per il caso dei mutilati ed invalidi di guerra esisteva la decisione di un Congresso che approvava il progetto che fu poi trasformato in legge; 2°) per gli invalidi civili esisteva la richiesta del Consiglio nazionale ed inoltre in tutti i casi si sapeva che queste associazioni sono largamente rappresentative delle categorie interessate in quanto accolgono nelle loro file la quasi totalità e degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra, nel caso attuale le cose sono notevolmente diverse; non solo perché non sappiamo quale sia il rapporto fra associati e pensionati, ma anche perché si va ad incidere anche su pensioni indirette che, come è noto, sono molto inferiori nei loro ammontare alle pensioni dirette.

Si può anche aggiungere che, nel caso dei mutilati ed invalidi di guerra nonché degli invalidi civili per fatti di guerra, i meno gravemente minorati, quelli cioè fruitori di pensioni più basse, hanno anche altre facilitazioni per quanto concerne l'assunzione al la-

voro, la ricerca di nuovi mezzi di sussistenza, ed è per questo che il contributo obbligatorio trova la sua giustificazione, in quanto si tratta di situazioni ben diverse da quelle che stiamo ora esaminando.

Ritengo, pertanto, che, dati i dubbi affiorati, la proposta di rinvio per un maggiore approfondimento della questione, avanzata dal relatore, sia senz'altro da accogliere, pur riconoscendo che queste associazioni assolvono un compito altamente elogiabile. Forse sarebbe il caso di sostituire questo contributo obbligatorio dei pensionati con un contributo governativo; ma di questo si potrà parlare

dopo che l'onorevole relatore avrà svolta la sua indagine.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Il Governo non si oppone al rinvio.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(È approvata).

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI